

Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA

# SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER LA DIDATTICA DATA DI RICEVIMENTO: \_\_\_\_\_\_

PARTE RISERVATA

LL'UNIVERSITA' Prot. N
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI DRIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART.18 L.196/97, DELL'ART.1 DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE N.142/98 E DELLA LEGGE 148 dei 14/09/2011) PER STUDENTI E LAUREATI DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
tra:
L'Università degli Studi di L'Aquila – Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, appresentata per la stipula del presente atto convenzionale, dal Direttore del Dipartimento li Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica Prof. Guido Proietti, nato a Roma il 13.06.1966,domiciliato per il presente atto presso la sede legale del l'Università, e autorizzato e delegato alla stipula della presente Convenzione dal Rettore dell'Università con D.R n. 522-2018, prot. n. 22151 del 17.05.2018
е
Zente/Azienda, on sede legale in (indirizzo), Codice Fiscale (o Partita IVA) appresentato da
Premesso:
che l'Ente/Azienda intende avviare progetti di collaborazione con il DISIM finalizzati alla realizzazione di tirocini formativi e di orientamento curriculari rivolti agli studenti dell'Università degli Studi dell'Aquila, con particolare riguardo a tematiche inerenti (qui l'Ente/Azienda deve inserire una breve descrizione di alto livello dei progetti formativi di interesse, enfatizzandone il legame con il proprio profilo aziendale o istituzionale)
che rientrano negli ambiti di interesse scientifico e didattico del DISIM, e in particolare del/i Corso/i di Studio;
<ul> <li>che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, dal suo regolamento di attuazione emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142 e dalla legge 148 del 14/09/2011;</li> </ul>



### Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA

#### SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER LA DIDATTICA

- che il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art.18 L. 24 giugno 1997 n.196 e dall'art.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n.1859;

### si conviene quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## Art. 1 Oggetto

**1.1** L'Ente/l'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e della legge 148 del 14/09/2011, in numero non superiore a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto 142/98. In particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), studenti, neo-laureati e neo-diplomati del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi di L'Aquila, a condizione che il tirocinio inizi non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento della laurea o del diploma.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), anche coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione.

**1.2** Ai fini dello svolgimento del tirocinio l'Ente/l'Azienda mette a disposizione del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università le proprie strutture. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale dell'Ente/Azienda ospitante, con compiti di illustrazione e formazione.

### Art. 2 Rapporti con i tirocinanti

- **2.1** Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. L'Ente/l'Azienda non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
- 2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze



# Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA

#### SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER LA DIDATTICA

dell'Informazione e Matematica dell'Università in veste di responsabile didattico - organizzativo (il cui nominativo risulterà dal Progetto formativo e di orientamento dei singoli stagisti) e da un responsabile aziendale indicato dall' Ente/l'Azienda (risultante dal predetto Progetto)

- **2.3** Per ciascun tirocinante da inserirsi nell'Ente/Azienda ospitante verrà predisposto tra le parti un Progetto formativo e di orientamento, come da ALLEGATO 1, contenente:
  - a) le generalità del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
  - d) le strutture aziendali (sedi ed uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- **2.4** L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli tirocini avverrà con scambio di lettera di conferma tra l'Ente/l'Azienda ospitante ed il tirocinante, con allegata copia del relativo Progetto di cui al n.2.3 che precede, sottoscritto dall'Ente/l'Azienda, dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica e dallo stagista per adesione ed accettazione.
- **2.5** E' consentita, con l'approvazione del responsabile aziendale, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno o eventuali altre spese saranno sostenute dall'Ente/Azienda, secondo le norme e le procedure interne all'Ente/Azienda stessa.

### Art. 3 Svolgimento e durata del tirocinio

**3.1** Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 6 mesi nel caso di neolaureati/neodiplomati e di 12 mesi per gli studenti. Nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità la durata è estensibile a 18 mesi.

La durata viene specificata nel Progetto di cui al n. 2.3 che precede relativo ad ogni tirocinante.

La durata stessa potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi indicati dall'art. 7 del decreto n. 142/98.

- **3.2** È consentita, per giustificati motivi, la richiesta da parte del tirocinante di una interruzione temporanea dello stage, comunque non superiore a n.º 2 settimane consecutive, previa comunicazione all'Ente/Azienda ospitante, ferma restando la durata complessiva del tirocinio come prevista nel progetto formativo individuale.
- **3.3** Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca dell'azienda;



# Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA

#### SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER LA DIDATTICA

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 "Obblighi del lavoratore";
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività di ricerca dell'Ente/l'Azienda (ed ai relativi contenuti e risultati), acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- inviare al Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi dell'Aquila, mensilmente ed entro il giorno 8 del mese successivo a quello cui si riferiscono, le presenze effettive in tirocinio presso l'Ente/Azienda, rilevate dalla scheda che sarà consegnata all'atto della compilazione del Progetto.
- **3.4** Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Ente/l'Azienda essa potrà, previa informazione al tutore incaricato dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.
- **3.5** La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente/l'Azienda e per il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi dell'Aquila alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione.

L'Ente/l'Azienda potrà peraltro erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese (da prevedere nel progetto formativo), secondo le norme e le procedure interne all' Ente/l'Azienda stesso, ovvero eventuali sussidi di formazione e consentire ai tirocinanti l'utilizzo dei servizi aziendali (in particolare, servizio mensa), senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura dei rapporti oggetto della presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative. Potranno essere erogati eventuali premi in denaro nei particolari casi di eccellenza della ricerca svolta e dei risultati raggiunti.

**3.6** L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. Igs. 81 del 9 Aprile 2008.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Igs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".

# Art. 4 Coperture assicurative

**4.1** L'Università degli Studi di L'Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà



# Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA

#### SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER LA DIDATTICA

coprire anche le attività svolte nell'ambito del tirocinio fuori sede ai sensi del punto 2.5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.

**4.2** In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente/l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi di L'Aquila) ed all'Università stessa.

#### Art. 5 Comunicazioni

Il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi di L'Aquila si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

L' Ente/l'Azienda per delega che l'Università degli Studi di L'Aquila le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) l'Ente/Azienda ospitante è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la comunicazione dell'avvio dello stage/tirocinio al centro per l'impiego competente entro le ore 24 del giorno antecedente, solo ed esclusivamente per i neolaureati.

#### Art. 6 Risoluzione delle controversie

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di ......

### Art. 7 Trattamento dati

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

# Art. 8 Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

### Art. 9 Decorrenza della presente Convenzione



# Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA

# SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER LA DIDATTICA

si esi
ito
ità
. 5